

CAMB/2019/6 del 29 gennaio 2019

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Modalità operativa di applicazione delle delibere di approvazione delle nuove articolazioni tariffarie definite in applicazione della Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr.

IL PRESIDENTE
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

CAMB/2019/6

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 14.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2018/0000531 del 25/01/2019.

Sono presenti i Sig.ri:

		ENTE			P/A
1	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
2	Giannini Stefano	Comune di Misano Adriatico	RN	Sindaco	A
3	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
4	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
5	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	A
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	P
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
8	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Modalità operativa di applicazione delle delibere di approvazione delle nuove articolazioni tariffarie definite in applicazione della Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr.

Visti:

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, che ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) competenze in materia di servizi idrici, rinominandola Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), tra cui la competenza di definire il metodo tariffario del servizio idrico integrato, e la legge n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, rinominandola Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

visti in particolare:

- l'art. 7 comma 5 lettera g) della L.R. 23 dicembre 2011, n. 23, che inserisce tra le competenze del Consiglio d'Ambito la “definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali”;
- l'art. 8 comma 6 lettera d) che attribuisce ai Consigli Locali la funzione di definire ed approvare le tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g) sopra riportato;

rilevato che:

- dal 2012 ad oggi i corrispettivi applicati all'utenza sono stati determinati applicando il moltiplicatore tariffario ϑ di cui al metodo tariffario ARERA alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria dell'anno base 2012;
- con la deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr, ed il relativo allegato A) che contiene il *“Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria da applicare agli utenti”*, si dispone che gli enti di governo d'ambito adottino la nuova articolazione tariffaria sulla base dei criteri contenuti nel TICSI, tenuto conto dei dati e delle informazioni fornite dai gestori, riclassificando le utenze domestiche e non domestiche secondo quanto previsto nel medesimo TICSI;
- il TICSI approvato con deliberazione ARERA n. 665/2017 dispone un riordino complessivo della struttura tariffaria, introducendo una serie di criteri tra cui:
 - la riclassificazione delle utenze domestiche nelle seguenti categorie: domestico residente, domestico non residente e domestico condominiale;
 - la riclassificazione delle utenze non domestiche nelle seguenti categorie: industriale, artigianale e commerciale, agricolo e irriguo privato, zootecnico, pubblico non disalimentabile, pubblico disalimentabile, altri usi;
 - per le utenze domestiche residenti e domestico condominiale, individua una fascia di consumo a tariffa agevolata, basata sul numero di componenti del nucleo familiare: tale fascia in assenza delle informazioni necessarie è determinata sulla base di un criterio pro-capite standard, ossia considerando un'utenza ipotetica tipo di tre componenti;
 - individuazione di una struttura generale dei corrispettivi: nello specifico per il servizio acquedotto resta una struttura della quota variabile a scaglioni tariffari dipendenti dal consumo mentre per la quota variabile della tariffa di fognatura e depurazione, delle utenze domestiche o ad esse assimilate, si applicano tariffe unitarie indipendenti dai consumi; la quota fissa è prevista non solo per il servizio di acquedotto ma anche per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione;
 - introduzione di una nuova formula per il calcolo delle tariffe di fognatura e depurazione da applicare alle utenze industriali che scaricano reflui produttivi in pubblica fognatura, individuando nello specifico una nuova metodologia per la definizione delle quote fisse ed un nuovo algoritmo di calcolo del costo di trattamento al mc per la definizione della quota “variabile” nel rispetto del principio «chi inquina paga»;

preso atto che la struttura tecnica di ATERSIR, in applicazione della richiamata deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr, ha elaborato per la maggior parte dei bacini tariffari della Regione Emilia-Romagna, una proposta di nuova articolazione tariffaria considerando gli adeguamenti tariffari relativi al biennio 2018-2019 approvati dall'Agenzia, come eventualmente modificati dalle successive istruttorie dell'ARERA;

considerato inoltre che ai sensi dell'art. 4.2 della medesima deliberazione, la differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base della articolazione tariffaria vigente al 2017 (come aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario) e i corrispettivi che, per i medesimi periodi, risultano dall'applicazione della nuova struttura tariffaria deve essere oggetto di conguaglio nell'ambito

dei documenti di fatturazione emessi dal gestore sulla base della struttura dei corrispettivi adottata per l'anno 2018;

rilevato pertanto che:

- ai sensi della deliberazione ARERA 665/2017 non è espressamente indicato un termine entro il quale effettuare i conguagli di cui all'art.4.2;
- il calcolo dei conguagli di cui all'art.4.2 della predetta Deliberazione si prefigura per i gestori come un'attività maggiormente complessa e articolata rispetto a quella svolta nelle annualità precedenti, in cui il calcolo ha tenuto in considerazione esclusivamente gli effetti riconducibili, rispettivamente, ai maggiori/minori volumi consumati rispetto a quelli considerati nelle fatture in acconto ed all'applicazione dei moltiplicatori tariffari ad invarianza di articolazione tariffaria pre-TICSI, agendo pertanto solo sul valore puntuale delle singole quote fisse e quote variabili costituenti l'articolazione, senza intervenire sugli altri elementi della struttura tariffaria.

In particolare il calcolo dei conguagli di cui all'art.4.2 della predetta Deliberazione, oltre a considerare gli elementi sopra richiamati, dovrà processare anche il ricalcolo della fattura all'utenza con decorrenza 1.1.2018, in applicazione di una struttura tariffaria completamente revisionata rispetto al passato, in termini di nuovi scaglioni di consumo, numero e tipologie di categorie d'uso, numero di quote fisse e di applicazione ex-novo del criterio del pro-capite standard, di accorpamento di due o più bacini tariffari;

tenuto conto che:

- la maggior parte dei Consigli Locali ha provveduto ad approvare le nuove articolazioni tariffarie 2018 ai sensi della Delibera ARERA 665/2017 a partire dal 31.10.2018 e che, solo a seguito del passaggio nei Consigli Locali, i gestori hanno potuto iniziare l'attività di implementazione e messa a punto delle nuove strutture tariffarie nei rispettivi applicativi gestionali di fatturazione;
- su alcuni territori della Regione Emilia-Romagna il calcolo del conguaglio relativo all'anno "n" si sviluppa in due fasi: nella prima fase il conguaglio viene calcolato in assenza della lettura effettiva del contatore ovvero stimando il consumo al 31 dicembre dell'anno "n" sulla base delle letture reali intervenute nel corso della medesima annualità, mentre nella seconda fase viene ri-calcolato considerando la lettura reale del contatore effettuata nel corso dell'anno "n+1" ed è pertanto da considerarsi un conguaglio "definitivo";
- tale modalità, riferita all'anno 2018, comporterebbe il calcolo di un primo conguaglio "provvisorio" in assenza della lettura effettiva del contatore ovvero stimando il consumo al 31.12.2018 sulla base delle letture reali intervenute nel corso della medesima annualità, e il ri-calcolo del medesimo conguaglio considerando la lettura reale del contatore effettuata nel corso del 2019;

ritenuto opportuno, per le considerazioni precedentemente illustrate:

- disporre, in questa fase di prima applicazione del TICSI, la rappresentazione all'utenza di un unico conguaglio relativo all'annualità 2018 determinato a partire dalle letture reali dei contatori che saranno effettuate nel corso del 2019, di norma, entro il primo semestre dell'anno;

- prevedere, di conseguenza, una dilazione dei tempi per il calcolo dei conguagli di cui all'art.4.2 della Deliberazione ARERA 665/2017 motivata anche dalla complessità delle attività necessarie per la relativa determinazione nonché dall'implementazione tardiva degli applicativi gestionali di fatturazione;
- di disporre, per le motivazioni anzidette, l'applicazione dei conguagli di cui all'art. 4.2 nel corso del secondo semestre 2019 e, possibilmente, non oltre la fine del mese di Settembre, laddove tecnicamente gestibile dagli applicativi informatici dei gestori;
- di richiedere ai gestori l'inserimento nella prima fattura utile successiva al presente provvedimento, di una nota che comunichi all'utenza l'applicazione delle nuove tariffe del servizio idrico per l'annualità 2019 e gli adeguamenti riferiti all'annualità 2018, in applicazione della Deliberazione ARERA 665/2017 nonché il recepimento nei documenti di fatturazione degli adeguamenti relativi all'annualità 2018 nel corso del secondo semestre 2019, unitamente a una indicazione delle relative motivazioni;

ritenuto che la proposta in approvazione sia da considerarsi, alla stregua di quanto previsto dall'art. 7 comma 5 lettera g) della L.R. 23/2011: *“definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali”*, e che pertanto costituisce disposizione applicativa per i provvedimenti emanati dai Consigli Locali;

dato atto che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267/2000, al fine di dare attuazione tempestiva a precisi obblighi di legge;

dato atto che lo stesso non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di disporre che il conguaglio di cui all'art.4.2 della Deliberazione ARERA 665/2017, per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, venga fatturato all'utenza nel corso del secondo semestre 2019 e, possibilmente, non oltre la fine del mese di Settembre, laddove tecnicamente gestibile dagli applicativi informatici dei gestori;
2. di richiedere ai gestori l'inserimento nella prima fattura utile successiva al presente provvedimento, di una nota che comunichi all'utenza almeno i seguenti elementi:
 - l'applicazione delle nuove tariffe del servizio idrico per l'annualità 2019 e gli adeguamenti riferiti all'annualità 2018, in ottemperanza alla Deliberazione ARERA 665/2017;

- il recepimento nei documenti di fatturazione degli adeguamenti relativi all'annualità 2018 nel corso del secondo semestre 2019 e una indicazione delle relative motivazioni;
3. di dare atto che l'approvazione dei punti 1 e 2 è da considerarsi, alla stregua di quanto previsto dall'art. 7 comma 5 lettera g) della L.R. 23/2011: *“definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali”*, e che pertanto costituisce disposizione applicativa per i provvedimenti emanati dai Consigli Locali;
 4. di trasmettere il presente provvedimento ai gestori del Servizio Idrico Integrato operanti in Emilia Romagna;
 5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 6 del 29 gennaio 2019

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Modalità operativa di applicazione delle delibere di approvazione delle nuove articolazioni tariffarie definite in applicazione della Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 29 gennaio 2019

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 19 febbraio 2019

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna